

mia memoria ciò che avvenne altra volta nella prima legislazione del regno italiano.

Si discutevano le misure da prendersi contro il brigantaggio; (*Bisbiglio*) si discutevano alcune leggi eccezionali relative al reclutamento, e da questi banchi (*Sinistra*) si combattevano certe misure che parevano eccessive, draconiane, e contrarie allo scopo stesso che il Governo si prefiggeva nel proporle alla Camera.

Allora che cosa accadde? Che alcuni zelanti, o troppo zelanti colleghi appartenenti alla maggioranza d'allora, che era diversa da quella d'oggi, accusavano noi nientemeno che di voler essere per lo meno protettori o manutengoli dei briganti. A noi, come si comprende bene, non facevano queste accuse nè caldo nè freddo, perchè non ci colpivano.

Oggi l'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha sostenuto quest'articolo in nome di alta moralità.

Ma, *pas de zèle*, onorevole ministro! Non parmi che si incoraggi la frode, o s'incoraggino i frodatori, quando si dice: distinguiamo l'irregolarità che ha per scopo di frodare, dall'irregolarità causata dall'errore.

Voi, con questo articolo, trattate alla medesima stregua chi froda e chi sbaglia, mentre ci possono essere errori e frodi; se c'è la frode riconosciuta, punitela con doppia, tripla multa. Fate quel che credete, sebbene anche la pena debba essere coordinata alla specie del reato che si commette. Ma, ad ogni modo, dove ci sia frode, nessuno vi dirà niente se sarete rigorosi; ma quando si parla di frodi, chi sarà giudice che quel difetto di peso verificato in un collo di merci, sia effetto di un sotterfugio piuttosto che di un errore? Un commerciante non può essere vittima dell'insipienza di un suo commesso?

Ecco quello che parmi necessario di bene definire, affinchè non si faccia pagare a quelli che non hanno commessa alcuna colpa.

La disposizione dell'articolo 10, come ha detto l'onorevole ministro, non è nuova. Egli ha citato alcuni articoli delle convenzioni ora in vigore nelle linee dell'Alta Italia, Romane e Meridionali; ma quelle misure di rigore erano ben diverse da quelle che si vorrebbero ora adottate; erano, in certo modo, garanzie per coloro i quali, senza animo di frodare, commettevano qualche sbaglio. Molte volte è accaduto che persone rispettabili abbiano violato, senza volerlo, i regolamenti dei viaggiatori. Ebbene, volete punire un viaggiatore il quale, o per ignoranza, o per inettitudine, che non sia colposa, ha commesso qualche errore?

Voi, con questo articolo, non fate alcuna distinzione; ed ecco perchè io credo che in qualche modo si dovrebbe modificare, perchè una disposizione contro i frodatori non avesse a colpire anche coloro che non sono in colpa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casati.

Casati. Avevo chiesto di parlare unicamente per pregare l'onorevole ministro di dirmi i suoi intendimenti circa all'emendamento da me proposto, inquantochè mi pare che le argomentazioni da lui svolte, non possano in nessuna maniera riferirsi alla mia proposta, e non possano valere come risposta a quello che io aveva domandato. Io potrei citare un fatto che per analogia può giovare al mio asserto, il fatto cioè che si verifica nel servizio postale, dove si ammette che in una lettera raccomandata possa essere spedito qualunque valore, colla sola garanzia di cinquanta lire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

Brunetti. L'onorevole relatore e l'onorevole ministro del commercio hanno dato spiegazioni sufficienti a tutte le disposizioni di questo articolo; ed io convengo con l'onorevole ministro che sia frode ed immoralità il sotterfugio tendente a defraudare l'amministrazione di quanto le è dovuto con falsa dichiarazione di qualità e quantità perchè essa è di sua natura fraudolenta. Ma non comprendo invece perchè questo provvedimento penale (mi si passi la frase) sia applicabile al caso di "riunione in una spedizione di cose destinate a persone diverse."

Notisi che si parla di riunione di cose destinate a persone diverse, non di colli diversi. Talchè stando strettamente alla locuzione di questo articolo, avverrebbe questo: che se io spedisco da Roma a Firenze quattro quintali d'olio ad un amico, con preghiera di farne parte a tre altri amici miei, malgrado che i quattro quintali d'olio costituiscano un collo solo, io sarei passibile di multa. Questo almeno risulterebbe dalla locuzione dell'articolo il quale parla di riunione di cose destinate a persone diverse; e non di colli diversi; e quindi essendo in uno stesso collo, in una stessa unità di spedizione, la Compagnia ferroviaria potrebbe richiedere la multa. E questo mi pare grave, tanto più che, nè dall'onorevole ministro, nè dall'onorevole relatore, ho udito una parola che valga a giustificare tale disposizione.

Non aggiungo altro. Una sola osservazione sottopongo all'onorevole ministro che ha parlato così bene intorno a questo articolo: ed è che colui il